ALLEGATO D

CAPITOLATO RELATIVO AL COMODATO GRATUITO DEL GIARDINO DI VILLA DONEY SITUATO IN SCANDICCI – VIA DI MOSCIANO

1. Oggetto del comodato

Oggetto del comodato è l'immobile denominato " Giardino di Villa Doney" (come da planimetria allegata) di proprietà comunale posto in Scandicci, via di Mosciano n. 2 identificato al catasto fabbricati al foglio 21, particella 84 sub 534 (come da visura e planimetria catastale presente agli atti) per le finalità e gli obiettivi indicati nei successivi paragrafi.

Si precisa che una porzione dell'area oggetto di comodato riguarda una fascia lungo il muro di confine con via Triozzi, (individuata nella tavola allegata "*planimetria area cantiere*"**)** sulla quale sono previsti lavori di cui all'Autorizzazione paesaggistica n. 55/2025,. Detta porzione di terreno dovrà essere riconsegnata al Comune per l'esecuzione dei lavori e verrà riconsegnata al comodatario una volta terminati

Si precisa inoltre che è escluso dal comodato l'immobile presente all'interno del giardino, denominato " macchina dell'acqua" (identificato al C.F. fg. 21 p. 84 sub 522)

2. Inquadramento territoriale

L'area è collocata, a Scandicci, lungo via di Mosciano, precisamente all'inizio della via stessa adiacente il cavalcavia dell'Autostrada A1.

Lo spazio è di forma rettangolare e complessivamente occupa una superficie di circa 5300 mq;

A livello urbanistico ricade in are di cui all'art. 119 del Piano Operativo vigente *"Verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nelle aree urbane"* , e in Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto.

L'area ricade nel vincolo paesaggistico di cui al D.M. 20 gennaio 1965 (deliberazione C.C. n° 103 del 31.10.2019) e D.M. 23 giugno 1967.

3. Individuazione planimetrica dell' area

L'area oggetto del bando di comodato è rappresentata con colorazione verde nella planimetria allegata al presente documento.

4. Descrizione dell'area

L'area, identificata catastalmente dal foglio n. 21 particella n. 84 sub. 534 del NCT del Comune di Scandicci (vedi estratti catastali ed estratti cartografici dell'area riportati di seguito), è accessibile dalla pubblica via di Mosciano, tramite cancello carrabile; il giardino è costituito da un terreno a verde nel quale insistono piante arboree di alto fusto poste prevalentemente nelle aree perimetrali, oltre ad alberi da frutto posti anche nella zona centrale dell'area. Le piante arboree presenti nell'area sono prevalentemente del tipo Pirus comunis (pero), Robinia Pseudoacacia (acacia), Ulmus Carpinifolia (olmo campestre) e Populos Euroamericana (pioppo del Canada). L'area era ed è caratterizzata da piccoli appezzamenti di terreno posti normalmente ad un'asse sud-ovest nord-est, separati da piccoli percorsi campestri. Il terreno ricompreso nell'area risulta essere prevalentemente pianeggiante.
L'area a verde, che risultava "di servizio" all'adiacente complesso immobiliare denominato "Villa Doney" (del XIX secolo), confina con la via di Mosciano, la via di Triozzi e con altra proprietà (appunto la villa stessa).

Sul lato della villa il terreno è confinante con **"Macchina dell'acqua"**, ovvero con manufatto comprensivo di torrino collegato ad un canale-vasca di raccolta acque utilizzato un tempo come riserva idrica nei periodi estivi. Il canale-vasca risulta delimitato da recinzione che rientra nel piano di manutenzione dell'UO 5.3 Ambiente e Verde . Il torrino è invece formato da un vano rialzato (al quale si accede da un infisso in legno provvisto di chiusura che ne limita l'accesso), da una vasca soprastante (non accessibile) e da due prolungamenti paralleli che hanno una funzione di controventatura. Tale "Macchina dell'acqua" risulta essere identificata catastalmente da una particella separata ovvero foglio n. 21 particella n. 84 sub. 522 del NCT del Comune di Scandicci e non è ricompresa nel comodato;

All'interno dell'area affidata è presente una fascia lungo il muro di confine, (individuata nella tavola allegata *"planimetria area cantiere"***)** sulla quale sono previsti i lavori per il rifacimento del muro di confine lungo via Triozzi, su cui é presente un pozzo (chiuso con coperchio). Si precisa che detta area, a differenza della consistenza generale del giardino non risulta manutenuta e pertanto allo stato dei fatti inutilizzabile.

Si precisa che, nelle more della realizzazione della recinzione a delimitazione della sopra detta fascia di terreno dal resto del giardino, da realizzarsi per l'esecuzione dei lavori (eseguita a cura e spese dalla amministrazione comunale), il comodatario dovrà garantire la sicurezza dell'area.

Il comodatario dovrà altresì riconsegnare al comune la suddetta fascia di terreno per l'esecuzione dei lavori a semplice richiesta

5. Durata del comodato

Il comodato del Giardino avrà durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipula del comodato, eventualmente rinnovabili di pari durata, previa apposita istanza di rinnovo da parte del comodatario presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza da accogliere con atto espresso dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la facoltà per questa ultima di rivedere le condizioni di assentimento.

E' esclusa, trattandosi di comodato amministrativo, l'applicazione delle norme riferite ai contratti di locazione.

6. Caratteristiche principali dell'uso dell'immobile
Spese, impegni e doveri a carico dei comodatari

L'affidamento in comodato dell'immobile del Giardino avrà le seguenti caratteristiche:

- l'immobile sarà affidato per lo svolgimento di un progetto di valorizzazione e manutenzione dell'area ed allo stesso tempo realizzazione di attività sociali, rivolte in particolare al sostegno/coinvolgimento dei soggetti disabili;

- se per la gestione delle suddette attività si rendesse necessaria la realizzazione delle opere ad esse strumentali, esse dovranno essere realizzate con oneri a carico del comodatario, a titolo di esempio: interventi di manutenzione edilizia ed impiantistica necessari a norma di legge e specifici per l'attività che verrà svolta e previo nulla osta del Comune;

Spese

Sono a carico dell'affidatario le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di comodato, comprese le spese di registrazione e le imposte di bollo come stabilite nello schema di bando.

Si intendono a carico del comodatario, tutte le spese inerenti la gestione del giardino e quelle necessarie per la realizzazione e gestione del progetto presentato, oltre alla conduzione dei relativi impianti, nessuna esclusa, ed in particolare:

- le spese per utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, ecc.);
- le spese per la manutenzione ordinaria. Ai fini del presente affidamento, s'intende per manutenzione ordinaria le attività definite dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ossia le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;
- sostenere la manutenzione del giardino come da progetto presentato e secondo quanto previsto nel regolamento del verde urbano (DCC n. 175/2016);

Il comodatario dovrà, altresì, sostenere o rimborsare, all'amministrazione comunale le spese per manutenzione ordinaria e per utenze relative alle cose e servizi che risultassero di uso comune con gli altri soggetti.

- le spese per le pulizie;
- le spese inerenti eventuali nulla osta, pratiche edilizie e pareri delle pubbliche amministrazioni necessari per l'effettuazione dei lavori e per l'avvio dell'attività da svolgere nei locali;
- le spese per l'ottenimento ed il mantenimento, in qualsiasi momento, dei necessari nulla osta, con

relativa pratica, e/o quanto altro si renda necessario per disposizioni di legge in relazione all'attività svolta nel giardino;

- le spese per l'esecuzione, previa preventiva espressa autorizzazione del concedente, delle eventuali opere di adeguamento dell'immobile con relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati che, per disposizione normativa, si rivelino necessarie ed indispensabili per l'esercizio dell'attività da svolgere nei locali, ivi comprese tutte le opere necessarie per consentire l'apertura e l'esercizio dell'attività;

- alla cessazione del comodato, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento questa avvenga, tutte le opere realizzate dal comodatario resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza che per queste debba essere corrisposto alcun compenso all'esecutore delle stesse oppure il Comune potrà richiedere la rimozione delle opere eseguite a completa cura e spese degli esecutori.;

- le spese per l'acquisto degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti necessari alla gestione dell'attività;

- le spese per l'eventuale presentazione presso il SUAP del Comune di Scandicci della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la presentazione di eventuali notifiche sanitarie, l'acquisizione di qualsiasi eventuale nulla osta o parere necessario per lo svolgimento dell'attività nell'immobile affidato affidato ed in generale l'espletamento di tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività stessa;

- le spese per eventuali produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e gli aggiornamenti catastali – se necessari;

- le spese per la realizzazione di tutti gli interventi e/o adeguamenti che si rendessero necessari, in relazione all'attività svolta nei locali, a seguito di disposizioni normative, tempo per tempo vigenti durante il periodo di comodato, anche per effetto di nuove normative che dovessero entrare in vigore nel corso dello stesso periodo;

- le spese relative all'attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del datore di lavoro e del personale dipendente e collaborante, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in merito.

Doveri

Il comodatario si impegna:

- al mantenimento dell'immobile in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare, al termine del comodato, in ottima condizione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso; in caso di deterioramento dell'immobile, imputabile a dolo o a colpa del comodatario, esso è tenuto alla rimessa in pristino o al risarcimento del danno per equivalente;

- all'uso e alla gestione dell'immobile in modo idoneo, lecito e conforme ai fini per il quale è stato dato in comodato;

- il comodatario non potrà eseguire lavori di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai beni concessi in uso ed agli impianti in essi esistenti, salvo quelli eseguiti previo preventivo consenso scritto del concedente; l'inosservanza della presente prescrizione determinerà la risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in danno e spese del comodatario responsabile della

violazione;

- per tutta la durata del contratto il comodatario dovrà obbligatoriamente mantenere l'uso del giardino , come sopra indicato, senza mutarlo, neppure parzialmente, in assenza del consenso scritto del Comune di Scandicci; in caso contrario il Comune potrà richiedere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, oltre al risarcimento del danno, determinandosi di diritto la risoluzione immediata del contratto stipulato ex art. 1456 c.c.

- a mettere immediatamente in atto, in caso di immediato pericolo, tutte le necessarie misure per inibire a chiunque l'accesso ai locali concessi fino all'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ed a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, se di propria competenza, ovvero a darne immediata tempestiva comunicazione al comodante affinché si possa attivare per eliminare lo stato di pericolo, qualora di competenza dello stesso; in tale eventualità, nessun risarcimento sarà dovuto al comodatario per effetto del mancato utilizzo dell'immobile.

La stipula del comodato non comporta autorizzazione automatica all'esecuzione di eventuali lavori sull'immobile per i quali dovrà essere attivata specifica procedura amministrativa secondo la legge. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed autorizzati dal competente ufficio comunale.

Particolari impegni a carico del comodatario:

- dovrà garantire la vigilanza dello stato di conservazione della recinzione della Macchina dell'acqua mentre il suo mantenimento è a carico del Comune;
- dovrà garantire la sicurezza dell'area data in comodato con particolare riferimento alla fascia lungo il muro di via Triozzi individuata nella "planimetria area cantiere" allegata;
- dovrà lasciare libera da attrezzature ed eventuali coltivazioni l'area lungo il muro individuata nella "planimetria area cantiere" allegata, al fine di permettere al Comune gli eventuali interventi di manutenzione sul muro perimetrale che dovessero rendersi necessari, compresa la realizzazione della recinzione che ne delimiti l'accesso;
- dovrà consentire l'accesso all'area per rilievi ed eventuali esecuzioni lavori;
- il progetto presentato in sede di gara dal comodatario dovrà tenere conto che l'Amministrazione, nel corso del comodato potrà decidere di realizzare i lavori previsti per la "Riqualificazione area verde storicizzata – rifacimento muro" di cui all'Autorizzazione paesaggistica n. 55/2025 ed in tal caso dovranno essere concordate con il Comune le attività per la gestione del giardino durante i lavori nonché restituire l'area individuata nella "planimetria area cantiere" allegata. Il progetto presentato in sede di gara dovrà inoltre tenere conto del progetto del Comune di cui all'Autorizzazione Paesaggistica e relative prescrizioni (Vedasi allegati);
- L'amministrazione si riserva di interrompere il comodato temporaneamente, qualora ciò fosse necessario per l'esecuzione dei lavori senza dover per tale motivo riconoscere alcun indennizzo;

Per tutta la durata del contratto il comodatario dovrà rispettare quanto previsto anche “Regolamento per l'uso da parte di terzi di beni immobili nella disponibilità del Comune di Scandicci” che, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando ed è reperibile nella rete civica del comune di Scandicci all'indirizzo: https://servizi-scandicci.055055.it/sites/www.comune.scandicci.fi.it/files/documenti/regolamentousospazicomunali20220727.pdf e quelle del regolamento del verde urbano comunale

7. Arredi e attrezzature

Il comodatario ha l’obbligo di dotare i locali, a sua cura e spese, di tutte le attrezzature e degli arredi necessari allo svolgimento delle attività autorizzate.

Tutte le forniture e la posa in opera delle attrezzature, delle macchine e degli arredi dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e compatibili con le caratteristiche tecniche e i vincoli e previsioni urbanistico / edilizie vigenti sull’immobile.

La manutenzione ordinaria, la sostituzione e integrazione delle attrezzature e dell’arredamento, dovranno essere effettuate dal comodatario a proprie cure e spese, restando lo stesso obbligato a garantire che le dotazioni predette siano sempre mantenute nelle migliori condizioni di efficienza, funzionalità e ad un adeguato livello di decoro estetico.

8. Migliorie e modalità di svolgimento dei lavori.

Il comodatario, una volta entrato in possesso del bene, potrà in ogni tempo proporre migliorie al giardino e agli impianti al fine di renderli più funzionali e fruibili, secondo progetti che l’Amministrazione Comunale si riserva di esaminare ed approvare e rispettando i vincoli sopra descritti.

Tali interventi restano ad esclusivo carico del comodatario che, alla scadenza del comodato, nulla potrà chiedere quale corrispettivo per il miglioramento apportato.

Tutti i lavori dovranno essere affidati da parte del comodatario a professionisti ed imprese di comprovata fiducia e solidità e realizzati a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti; il comodatario è responsabile nei confronti dell‘Amministrazione Comunale per la corretta esecuzione dei predetti interventi.

Si precisa che tutti i lavori di adeguamento per l’immobile ai fini della realizzazione del progetto proposto saranno a carico del proponente e rimarranno di proprietà dell’amministrazione che nulla dovrà a fini di rimborso; l’amministrazione si riserva di valutare, allo scadere del comodato di rientrare nel possesso delle aree richiedendo la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi,a carico del comodatario;

Tutti i lavori da eseguirsi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune in qualità anche di proprietario dell’immobile;

Gli interventi e gli usi ammessi per l'immobile sono quelli previsti dal Piano Operativo vigente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale.

In particolare si evidenzia quanto segue:

il Comodatario dell'immobile si impegna ad effettuare tutte le attività di verifica ed adeguamento necessarie affinché l'immobile possa essere utilizzato per il tipo di attività che vi sarà svolta, con particolare riguardo al tema dell'accessibilità , della sicurezza e delle norme antincendio.

9. Vigilanza del Comune di Scandicci

Il Comune, allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione dei locali concessi, si riserva il diritto di compiere, attraverso propri funzionari e tecnici, ogni ispezione e controllo degli immobili e degli impianti.

Può altresì esigere che siano effettuati gli interventi che, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato, sono a carico del comodatario e la cui omissione potrebbe pregiudicare la normale conservazione dell'immobile.

Al fine di verificare la realizzazione di quanto previsto nella proposta presentata in sede di gara, o degli interventi successivamente autorizzati, il Comune potrà disporre rilievi e ispezioni e richiedere eventuale documentazione.

10. Avvio dell'attività

L'inizio delle attività proposta con il progetto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di consegna del bene, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato.

Decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso, il Comune, previa diffida ad adempiere nei confronti del comodatario, potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto al paragrafo '*Risoluzione del contratto e decadenza dal comodato*', salvo diritto agli eventuali maggiori danni da parte dell'Amministrazione.

Al recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, l'Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al paragrafo 13 *'Assicurazioni e cauzione'*, salvo ogni azione per i maggiori danni.

11. Responsabilità del comodatario

Il comodatario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione comunale o a terzi dalle imprese esecutrici dei lavori e della posa in opera degli arredi, dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

12 Assicurazioni e cauzione

Per tutta la durata del contratto il comodatario rimarrà unico responsabile dei danni arrecati per fatto imputabile a persone, animali o cose di cui devono rispettivamente rispondere.

In relazione ai locali concessi in uso ed all'esercizio dell'attività in essi svolta, il comodatario dovrà obbligatoriamente stipulare con primaria compagnia e per una durata temporale pari a quella del comodato da stipulare, le polizze assicurative come previste dall'art. 11 del "Regolamento d'uso da parte di terzi di beni immobili nella disponibilità del comune di Scandicci" consultabile al seguente indirizzo https://servizi-scandicci.055055.it/sites/www.comune.scandicci.fi.it/files/documenti/regolamentousospazicomunali20220727.pdf che, ancorché non allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il comodatario dovrà versare € 900,00 a titolo di cauzione.

13. Stipulazione del contratto

Il contratto viene stipulato in forma scritta e privata.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, nessuna esclusa. E' a carico del comodatario l'onere della registrazione del contratto di comodato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. Si veda lo schema di bando per gli importi e le esenzioni.

Eventuali modifiche contrattuali potranno essere definite tramite lo scambio di PEC tra le parti.

14. Personale utilizzato dal comodatario

Il comodatario deve osservare nei confronti del personale da lui impiegato le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione e assistenza dei lavoratori ed assicurare il rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81.

Tutto il personale che il comodatario assumerà, o utilizzerà con altre forme contrattuali, ed i relativi costi ed oneri restano a carico del comodatario, dando atto che nessun rapporto, responsabilità o onere deriverà a carico del Comune.

15. Cessione del contratto e modifiche del soggetto comodatario

Il comodatario non potrà procedere al sub-comodato dell'immobile anche parziale e i beni concessi in uso col contratto, in assenza di consenso scritto del concedente; in caso contrario il contratto si considererà risolto di diritto.

Qualsiasi variazione di forma giuridica, della compagine sociale o degli organi d'amministrazione che intervenga nel comodatario, deve essere comunicata al Comune entro 30 (trenta) giorni.

In ogni caso durante tutto il periodo contrattuale deve essere garantito che il comodatario, sia in

possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara; in caso di perdita momentanea di uno o più dei requisiti, il comodatario dovrà ripristinare le condizioni di rispetto degli stessi nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

Il mancato rispetto delle disposizioni dei precedenti capoversi del presente paragrafo potrà comportare la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza nel comodato, fatta salva ogni azione per i maggiori danni.

16. Risarcimento danni

Nel caso in cui, per i ritardi di avvio delle attività o per il mancato rispetto degli obblighi e dei doveri contrattuali da parte del comodatario, dovessero derivare danni a carico del comune di Scandicci, ivi compresa la revoca o la perdita di contributi pubblici, l'Amministrazione comunale procederà nei confronti del comodatario, per il risarcimento del danno.

17. Divieto di sub comodato

E' fatto divieto al comodatario di sub concedere o dare ad altri, a qualsiasi titolo, in godimento i beni affidati in uso, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza del comodato, salvo preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

18. Risoluzione del contratto - decadenza dal comodato - recesso

Comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. e la conseguente decadenza dal comodato il verificarsi di uno dei seguenti episodi di inadempimento:

a) perdita di uno o più dei requisiti previsti dal bando di gara
b) sostituzione non autorizzata nell'utilizzo dell'immobile o nello svolgimento dell'attività prevista;
c) violazione del divieto di adibire l'immobile ad usi diversi da quelli indicati nel bando ed in sede di offerta, nel capitolato e nel successivo contratto di comodato stipulato;
d) mancato reintegro dell'importo della cauzione definitiva nel termine indicato all'ultimo comma del precedente paragrafo '*Cauzione definitiva'* del presente capitolato;
e) violazione del divieto di sub comodato contenuto nel precedente paragrafo '*Divieto di subaffitto e sub comodato*' del presente capitolato.

Previa diffida ad adempiere, intimata per scritto al comodatario entro un termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della stessa, comporterà la risoluzione del contratto, ex artt.1453 e 1454 del C.C., l'accertamento di un inadempimento diverso da quelli indicati al precedente capoverso del presente paragrafo, tra i quali, a puro titolo esemplificativo:

a) mancato inizio della gestione entro i termini indicati nel precedente paragrafo '*Avvio dell'attività'* senza giustificato motivo;

b) gravi carenze nell'esercizio delle attività, con violazioni che abbiano comportato la sospensione dell'attività impartita dalle competenti autorità amministrative e/o sanitarie per più di dieci giorni nel corso di un anno solare oppure più di trenta giorni complessivi in tutto il periodo contrattuale;

c) sostanziale difformità nell'uso dei locali rispetto a quanto previsto nelle proposte presentate in sede di partecipazione al bando e/o nel successivo contratto di comodato stipulato.

Recesso

- Il Comune di Scandicci potrà recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con conseguente immediato rientro nel possesso dei beni immobili e mobili concessi in uso, qualora vengano meno le motivazioni per le quali i beni sono stati concessi in comodato d'uso, per inadempimento degli obblighi di custodia da parte del comodatario, oppure nel caso sopraggiungano urgenti ed imprevisti bisogni propri del concedente che non rendano più possibile la prosecuzione del contratto.

- **- L'amministrazione si riserva di interrompere il comodato temporaneamente, qualora ciò fosse necessario per l'esecuzione dei lavori;**

- È in facoltà del comodatario recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza tramite PEC.

Il comune di Scandicci si riserva comunque la facoltà di ritenere, al termine del contratto, le eventuali innovazioni, migliorie o addizioni eventualmente eseguite dai concessionari/comodatari nei beni concessi in uso, senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il comodatario oppure di richiedere la rimozione delle opere eseguite a completa cura e spese degli esecutori.

19. Cessazione degli effetti del comodato

In qualsiasi caso di cessazione degli effetti del comodato (scadenza, recesso, risoluzione), il comodatario dovrà provvedere, entro 30 (trenta) giorni, al rilascio dei locali che ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale liberi da persone e cose.

20. Norme per la partecipazione al bando

Le modalità di partecipazione alla gara sono contenute nello schema di bando.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando risultante da eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese dall'affidatario, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, fatta salva ogni azione per i maggiori danni.

21. Controversie

Il Foro di Firenze è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

22.Trattamento dei dati personali

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

23. Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa richiamo al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n° 827, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, ivi compreso lo specifico regolamento sull'uso dei beni immobili del comune di Scandicci.

24. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

100 m

PIANTA PIANO TERRA

VIA ROMA
VIA DI TRIOZZI
AREA CANTIERE
RECINZIONE CANTIERE
RECINZIONE PROGETTO
RECINZIONE ATTUALE
900
900
131
128